

(N. 1193)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori FERRETTI, BARBARO, CROLLALANZA, FRANZA, MARINA, PRESTISIMONE, RAGNO, TRIGONA DELLA FLORESTA e TURCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 OTTOBRE 1955

Esercizio del diritto di voto da parte degli elettori italiani all'estero.

ONOREVOLI SENATORI. — Una recente inchiesta giornalistica presso uomini rappresentativi ha fatto conoscere come vi sia un accordo quasi generale di principio sulla opportunità di far esercitare il diritto di voto agli italiani residenti all'estero.

Si può anche affermare che il grosso pubblico in Patria e gli Italiani all'estero sono in maggioranza favorevoli ad ogni iniziativa tendente a consentire ai cittadini italiani, ovunque essi risiedano, la partecipazione attiva alla vita nazionale.

* * *

L'idea di far votare i connazionali d'oltre confine fu avanzata per la prima volta al Congresso degli Italiani all'estero tenuto a Roma nel 1908, e successivamente ripresa nel 1911 al secondo Congresso, nel 1919 al primo Convegno delle collettività all'Estero e nel primo Convegno nazionale dell'emigrazione tenuto a Roma nel 1946.

A seguito di queste sollecitazioni furono costituite nel 1908 due commissioni parlamentari

per lo studio del problema; ma esse chiusero i loro lavori dando parere sfavorevole. Nel 1921 venne poi creata una nuova commissione, presieduta dall'onorevole Orlando, al fine di dare attuazione all'articolo 69 del testo unico delle leggi sulla emigrazione (13 novembre 1919). Tale Commissione preparò uno schema di norme per la costituzione di Consigli distrettuali degli Italiani all'estero i cui delegati avrebbero dovuto costituire il Consiglio degli Italiani all'estero, da convocare ogni due anni in Roma. Lo schema per altro non venne mai tradotto in norma regolamentare definitiva. Contemporaneamente, il «Bollettino dell'Emigrazione» pubblicava la proposta di raccogliere gli Italiani all'estero in un unico collegio e di far loro esprimere il voto per posta indirizzandolo ad un apposito ufficio da istituirsi presso il Ministero degli Affari Esteri.

* * *

Dato l'interesse suscitato e tuttora vivo intorno a questo argomento, la Direzione generale dell'emigrazione ha ritenuto, a sua volta,

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

opportuno raccogliere notizie sulla legislazione di altri Paesi in materia, avuto specialmente riguardo ai tre punti seguenti:

a) se vi sono norme che prevedono l'esercizio del voto da parte di stranieri per l'elezione di rappresentanti al Parlamento nel paese di origine;

b) se le leggi dello Stato prevedono l'esercizio del voto da parte dei propri cittadini residenti all'estero;

c) se i cittadini dello Stato considerati residenti all'Estero hanno propri rappresentanti in Parlamento.

Per quanto concerne il punto a) non è risultato che alcun Paese abbia precise norme che vietino l'esercizio del voto da parte di cittadini stranieri, riguardo il punto c) la risposta è negativa per tutti i 68 paesi considerati. Solo in Francia è prevista una rappresentanza speciale per i francesi residenti all'estero, non però alla Assemblea nazionale (Camera dei deputati), ma nel Consiglio della Repubblica (Senato).

Per quanto concerne il punto b) ecco in sintesi la situazione:

DANIMARCA: i cittadini elettori che per giustificati motivi sono impediti a recarsi personalmente a votare, possono inviare la scheda per posta sia dall'interno che dall'estero. All'estero le schede sono fornite dal Console il quale rilascia anche una dichiarazione sulla identità dell'elettore.

FRANCIA: nessuna legge contempla il diritto di voto per i Francesi normalmente residenti all'estero, solo in via eccezionale — dal 1946 è concesso il voto per corrispondenza ai funzionari all'estero, marittimi ecc. Come, per altro, si è ricordato i Francesi all'estero hanno un sistema di rappresentanza in uno dei rami del Parlamento ed anche un Consiglio a carattere consultivo di elementi essi pure eletti.

GRAN BRETAGNA: una legge del 1949 prevede l'esercizio del diritto di voto per i cittadini che si trovano all'estero. Essi però devono fornire un indirizzo in Inghilterra per la ricezione del bollettino di voto.

IUGOSLAVIA: i cittadini all'estero votano nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari.

NORVEGIA: i Norvegesi all'estero votano soltanto per le elezioni generali presso le sedi diplomatiche o consolari o sulle navi deponendo la scheda in urne le quali vengono poi spedite in Norvegia.

OLANDA: è concesso il voto per procura al cittadino olandese residente all'estero.

SUD AFRICA: è previsto il voto per corrispondenza per il cittadino che si trovi all'estero.

CANADÀ: il cittadino all'estero perde il diritto di voto anche se rientra in Patria durante il periodo elettorale.

CILE: il voto è concesso per procura solo ai rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

U.S.A.: 38 dei 46 Stati concedono il diritto di voto ai cittadini all'estero per corrispondenza.

AUSTRALIA: gli elettori temporaneamente assenti dalla madre-patria possono inviare il loro voto per posta.

Da quanto sopra riportato risulta che quasi tutte le legislazioni straniere consentono ai cittadini espatriati di partecipare alla elezione dei membri del Parlamento ma che nessuna legislazione, ad eccezione di quella francese, prevede la rappresentanza in seno al Parlamento degli emigrati.

In conclusione:

1° quasi tutte le legislazioni straniere consentono al cittadino che si trovi all'estero di partecipare alla votazione;

2° la maggior parte delle legislazioni consente che tale voto sia dato per corrispondenza, pochissime per procura;

3° l'elettore all'estero vota per i candidati presenti nelle liste della circoscrizione nella quale è iscritto;

4° nessuna legislazione prevede la creazione di circoscrizioni elettorali all'estero.

* * *

Non è dato sapere con precisione quale sia il numero dei cittadini italiani residenti all'estero: dopo il censimento del 1927 non sono state eseguite altre operazioni di rilevazione statistica. Sembra che gli Italiani all'estero aventi diritto a voto ascendano a circa 3 milioni e mezzo.

Di questi un milione e duecentomila sarebbero domiciliati in Europa, un milione e 900 mila nelle Americhe, 300 mila in Africa e 75 mila in Asia. Come è noto il cittadino italiano elettore che si sia recato all'estero, nonchè i figli degli Italiani nati all'estero, ai sensi della legge 7 ottobre 1947, n.1058, hanno il diritto di conservare l'iscrizione nelle liste del Comune di origine e godono pertanto di tutti i diritti costituzionali dell'elettorato attivo e passivo.

Consegue da ciò che i cittadini italiani residenti all'estero, in quanto iscritti nelle liste elettorali, abbiano anche il dovere di esercitare il diritto di voto, concorrendo così alla formazione della rappresentanza politica parlamentare.

Per raggiungere questo scopo si è ritenuto di elaborare il presente disegno di legge il quale, così formulato, è sottoposto alla vostra benevola attenzione e ai vostri, auguriamo, favorevoli suffragi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I cittadini italiani residenti all'estero iscritti nelle liste elettorali del Comune di origine ed appartenenti ad una delle categorie previste dall'articolo 2 della presente legge, sono ammessi ad esercitare il diritto di voto per le elezioni generali politiche, presso le sezioni elettorali costituite nelle circoscrizioni territoriali delle Ambasciate, Legazioni, Consolati ed Agenzie consolari.

Art. 2.

Possono esercitare tale diritto:

a) i funzionari del Corpo diplomatico e consolare, gli addetti e gli impiegati delle Ambasciate e dei Consolati;

b) i militari del corpo di sicurezza della Somalia;

c) i funzionari e gli impiegati dell'A.F.I.S. dislocati in Somalia;

d) i militari dislocati all'estero per ragioni di servizio;

e) il personale navigante ed a terra delle Compagnie di navigazione ed aeree e le persone conviventi e residenti all'estero:

f) gli Italiani residenti all'estero per motivi di lavoro, studio o di domicilio;

g) i cittadini Italiani che per ragioni di turismo si trovino all'estero, fuori dell'Europa ed oltre gli stretti di Gibilterra e di Suez.

Art. 3.

I Sindaci trasmetteranno al Ministero dell'interno, tramite le Prefetture, l'elenco e la residenza dei cittadini italiani residenti all'estero, i quali abbiano chiesto ed ottenuto la iscrizione o la reinscrizione nelle liste elettorali ai sensi dell'articolo 11 decreto legislativo 7 ottobre 1947, n. 1058.

A cura del Ministero dell'interno si procederà alla compilazione della lista degli elettori per giurisdizione territoriale con indicazione, oltre che delle generalità, anche del Collegio elettorale a cui l'elettore è iscritto in Patria.

Tali elenchi verranno trasmessi alle Ambasciate, Legazioni, ai Consolati ed Agenzie Consolari competenti per territorio.

Art. 4.

A cura delle Ambasciate, Legazioni, dei Consolati ed Agenzie consolari, gli elettori verranno assegnati alla sezione elettorale nella cui circoscrizione abbiano, secondo l'indicazione della lista generale, la propria abitazione.

Art. 5.

I certificati elettorali, ai sensi e con le modalità dell'articolo 18 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 26, verranno preparati dalle Ambasciate, Legazioni, dai Consolati ed Agenzie Consolari su moduli forniti dal Ministero degli Interni e dovranno essere ritirati personalmente dagli interessati oppure, ove questi lo chiedano, verranno trasmessi a mezzo posta nel domicilio indicato.

Art. 6.

Anche a cura delle Ambasciate, delle Legazioni dei Consolati e delle Agenzie Consolari competenti per territorio, verranno espletate tutte le formalità relative alla indicazione delle sezioni elettorali ed assegnazione degli elettori che abbiano, secondo la lista generale, ivi la propria abitazione, alla nomina del presidente, degli scrutatori aventi i requisiti di legge per la costituzione degli uffici elettorali, alla pubblicazione ed affissione di manifesti nelle sedi delle sezioni elettorali, alla consegna dei plichi, del pacco delle schede, delle urne, delle cassette e di quanto occorra ai sensi dell'articolo 20 e seguenti decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 26.

Art. 7.

Gli scrutatori ed i rappresentanti di lista sono designati con atto notarile, da coloro che hanno depositato in Italia il simbolo delle liste nelle circoscrizioni.

In caso di più deleghe per uno stesso simbolo, verrà sorteggiato un unico rappresentante per le operazioni di scrutinio.

Art. 8.

Le votazioni si svolgono nello stesso giorno nel quale si svolgono in Italia

Due ore prima della apertura del seggio il Presidente convoca gli scrutatori ed i rappresentanti di lista ed in presenza loro apre i plichi e le schede, dopo aver fatto constatare l'integrità dei sigilli.

Inoltre dispone perchè vengano compiute tutte le operazioni previste dall'articolo 34 decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 26.

Art. 9.

All'elettore verrà consegnata la scheda del collegio elettorale a cui è iscritto in Patria e la votazione si svolge secondo quanto stabilito

dagli articoli 39 al 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 26.

Art. 10.

Le operazioni di voto hanno termine alle ore 24 del giorno nel quale sono state iniziate e gli scrutini hanno luogo immediatamente.

Tali operazioni si svolgeranno secondo quanto disposto dagli articoli dal 47 al 52 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 26.

Art. 11.

Le cassette, le urne ed il plico debitamente sigillati insieme al verbale, redatto secondo quanto stabilito dall'articolo 53 comma 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 26, e le carte annesse, vengono subito portate nelle sedi delle Ambasciate, Consolati, Legazioni ed Agenzie consolari, nelle cui circoscrizioni ha sede la sezione elettorale e consegnate ad un funzionario addetto, il quale ne diviene personalmente responsabile e provvede all'inoltro all'Ufficio centrale nazionale, presso la Corte di cassazione.

Art. 12.

Il Presidente della Sezione elettorale, proclama i risultati degli scrutini ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 26 e ne dà comunicazione telegrafica allo Ufficio centrale nazionale presso la Corte di Cassazione, a cura del quale i risultati verranno notificati agli uffici centrali circoscrizionali, costituiti ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 26, ai fini delle attribuzioni dei voti per l'assegnazione dei seggi elettorali.

Art. 13.

Si applicano le disposizioni penali previste nel decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 26.